

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

I.R.C.C.S. MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO

Committente: **I.R.C.C.S. BURLO GAROFOLO**

Titolo progetto: **ADEGUAMENTO ANTINCENDIO CAMERA CALDA - CUP C91B20000340002 - CIG B15E7FAAE5**

Tipo progetto: **PROGETTO ESECUTIVO**

Titolo elaborato: **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE PRIMA**

All. n.

8.1

REVISIONI				
3	12.06.2024	AGGIORNAMENTO		MP
2	12.06.2024	AGGIORNAMENTO		MP
1	30.05.2024	AGGIORNAMENTO		MP
0	13.05.2024	EMISSIONE		MP
	DATA	OGGETTO		Redatto

Soggetto incaricato



via Cjavecis n.3 - 33100 UDINE
T +39 0432 499599 - F +39 0432 499600
E info@studioinarco.it www.studioinarco.it

Tecnici responsabili della progettazione:

ING. GIULIO GENTILLI

Coordinatore della sicurezza in progettazione:

ING. MAURO CHINELLATO

A termini di legge ci riserviamo la proprieta' di questo elaborato con divieto di riprodurlo o copiarlo senza nostra autorizzazione

Layout MODEL

Codice pratica
5414

Data Progetto
UDINE, li 13.05.2024

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE PRIMA

PARTE PRIMA

CAPO I – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO -	6
Art. 1 – Oggetto dell'appalto -	6
Art. 2 -Ammontare dell'appalto -	6
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto -	6
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili e quadro di incidenza della manodopera -	7
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee –	7
 CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE -	 8
Art. 6 – Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto –	8
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto –	8
Art. 8 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari –	8
Art. 9 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto –	8
Art. 10 – Danni di forza maggiore - Modifiche dell'operatore economico appaltatore–	9
Art. 11 – Fallimento dell'appaltatore –	9
Art. 12 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio –	9
Art. 13 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione –	9
 CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE -	 10
Art. 14 – Consegna e inizio dei lavori –	10
Art. 15 – Termini per l'ultimazione dei lavori –	10
Art. 16 – Sospensioni e proroghe –	10
Art. 17 – Penali–	10
Art. 18 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore –	11
Art. 19 – Inderogabilità dei termini di esecuzione –	11
 CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA -	 13
Art. 20 – Anticipazione –	13
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari –	13
Art. 22 – Pagamenti in acconto –	13
Art. 23 – Pagamenti a saldo –	13
Art. 24 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto -	14
Art. 25 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo -	14
Art. 26 – Revisione dei prezzi -	14
Art. 27 – Cessione del contratto e cessione dei crediti -	14

CAPO V – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI -	15
Art. 28 –Disposizioni generali relative ai prezzi unitari –	15
Art. 29 – Valutazione dei lavori a misura –	15
Art. 30 - Valutazione dei lavori a corpo	15
Art. 31 - Valutazione dei lavori in economia	16
CAPO VI – CAUZIONI E GARANZIE -	17
Art. 32 – Garanzie a corredo dell’offerta –	17
Art. 33 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva –	17
Art. 34 – Riduzione delle garanzie –	17
Art. 35 – Assicurazione a carico dell’impresa –	17
CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE -	19
Art. 36 – Modifiche, variazioni e varianti del contratto di appalto –	19
Art. 37 – Valutazione economica delle varianti, diminuzione dei lavori e varianti migliorative –	19
Art. 38 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	19
CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA -	20
Art. 39 – Norme di sicurezza generali –	20
Art. 40 – Sicurezza sul luogo di lavoro –	20
Art. 41 – Piani di sicurezza –	20
Art. 41bis – Piano Operativo di Sicurezza –	21
CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO -	22
Art. 42 – Subappalto –	22
Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto	23
Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori	23
Art. 45 - Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo	24
Art. 46 - Sub-forniture e relative comunicazioni	24
CAPO X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO -	25
Art. 47 – Controversie e riserve–	25
Art. 48 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera –	25
Art. 49 – Risoluzione del contratto–	26
Art. 49 bis–Recesso –	26

CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE E IL CONTO FINALE-	27
Art. 50 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione –	27
Art. 51 – Termini per l’accertamento della regolare esecuzione –	27
Art. 52 – Presa in consegna dei lavori ultimati –	27
Art. 53 –Conto finale –	27
CAPO XII – NORME FINALI -	29
Art. 54 – Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore –	29
Art. 55 – Spese contrattuali, imposte, tasse –	32
Art. 56 – Documentazione tecnica finale –	33
Art. 57 – Esecuzione di lavori nel corso delle attività normalmente svolte negli edifici interessati -	33
Art. 60 – Opere edili o impiantistiche dimesse o sostituite -	33
Art. 61 – Criteri Ambientali Minimi -	34

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.);
- Regolamento generale (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per le parti ancora in vigore ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 50/2016).
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- DM 37/2008 (Decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 - Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)
- RUP (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Decreto legislativo 50/2016 e agli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
- DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti)

PARTE PRIMA

DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO I – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO -

Art. 1 – Oggetto dell'appalto -

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie ai lavori di adeguamento antincendio camera calda - in Comune di Trieste (TS).
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 -Ammontare dell'appalto -

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

Importi in Euro		Colonna a)		Colonna b)		Colonna a+b)	
		Importo esecuzione lavori		Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		TOTALE	
		Euro	[%]	Euro	[%]	Euro	[%]
1	A misura	165.729,44	85%	8.969,89	85%	174.699,33	85%
2	A corpo	28.270,56	15%	1.530,11	15%	29.800,67	15%
1+2	IMPORTO TOTALE	194.000,00	100%	10.500,00	100%	204.500,00	100%
Di cui per importo della manodopera		50.480,44					

2. L'importo contrattuale corrisponderà alle risultanze di quanto disposto negli atti della Stazione Appaltante. L'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definiti al comma 1, colonna b, non sono soggetti al ribasso d'asta ai sensi del punto 4.1.4 all. XV del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i..

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto -

1. Il contratto è stipulato **“a corpo e misura”**.
2. Per la parte a corpo, l'importo dei lavori, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dai contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità indicate, o in qualche modo rilevabili, dalla Stazione appaltante negli atti progettuali. Dette quantità infatti non hanno efficacia negoziale, **essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.**
3. I prezzi unitari determinati attraverso l'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art.120 del d.lgs. 36/2023, e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti.
4. Per la parte di lavori a misura, l'importo dei lavori, come determinato in seguito all'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario, può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'art.120 del d.lgs. 36/2023 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
3. I prezzi unitari determinati attraverso l'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari».

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili e quadro di incidenza della manodopera -

1. Ai sensi dell'articolo 100 del D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 ed in conformità all'allegato «ALLEGATO II.12 » al predetto codice dei contratti, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG1».

2. Ai fini dell'applicazione del combinato disposto dell'articolo 119 del D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 e dell'articolo 12 commi 1 e 2 della L. n. 80 del 23 maggio 2014, le parti di lavoro appartenenti alla categoria diversa da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella «A» sotto riportata.

TABELLA A (allegato II.12 del D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023)		CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	LIV.	Categoria		Importo al netto degli oneri per la sicurezza	Importo sicurezza	Incidenza della manodopera ai sensi dell' Art. 41, del D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023		Importo al lordo degli oneri per la sicurezza	Perc.
						incidenza % manodopera	importo della manodopera		
1 edifici civili e industriali	I	Prevalente	OG 1	€ 185.373,14	€ 10.033,08			€ 195.406,22	95,55%
3 impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	I	Scorporabile	OS 30	€ 8.626,86	€ 466,92			€ 9.093,78	4,45%
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 194.000,00	€ 10.500,00	26,02%	€ 50.480,44	€ 204.500,00	100,00%

Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee –

1. I gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella tabella “B” di seguito riportata.

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE			
n.	Designazione delle categorie (o sottocategorie) omogenee dei lavori	Al netto degli oneri per la sicurezza	Al lordo degli oneri per la sicurezza
1	Demolizioni e rimozioni	€ 15.261,34	€ 16.087,34
2	Calcestruzzi, acciai e strutture metalliche	€ 77.335,79	€ 81.521,49
3	Infissi, pavimenti e rivestimenti	€ 71.819,19	€ 75.706,31
4	Murature, tramezzi tinteggiature	€ 20.956,82	€ 22.091,08
5	Impianti elettrici	€ 8.626,86	€ 9.093,78
Totale importo lavori		€ 194.000,00	€ 204.500,00

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE -

Art. 6 – Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto –

1. In caso di disposizioni previste solo in una parte degli elaborati, le stesse dovranno considerarsi comunque vincolanti a tutti gli effetti.
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva; in ogni caso l'ordine di prevalenza è il seguente:
 - a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b) Elenco dei Prezzi Unitari;
 - c) gli Elaborati grafici del progetto e dettagli esecutivi;
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto –

1. Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'Appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000 per le parti ancora in vigore;
 - b) il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - c) gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, le relazioni, i progetti delle strutture e degli impianti e la perizia geologica;
 - d) l'Elenco dei Prezzi Unitari;
 - e) il computo metrico estimativo.
 - f) i piani di sicurezza;
 - g) il cronoprogramma di cui all'art. 30 All. I.7 del D.Lgs 36 del 31 Marzo 2023;
 - h) le polizze di garanzia.

Art. 8 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari –

Per quanto non previsto e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale, l'Appalto è soggetto alla osservanza di tutte le normative vigenti ed in particolare:

- a) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;
- b) del DL 31.05.2021 n.77 (semplificazioni bis) convertito con Legge 29.07.2021 n.108;
- c) del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i.;
- d) del D.Lgs n. 152 del 03 Aprile 2006 successivamente modificato con il D.Lgs n. 4 del 16 Gennaio 2008 e decreti attuativi;
- e) della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, "legge sui lavori pubblici", e successive modifiche ed integrazioni;
- f) per quanto non previsto e per quanto in contrasto col presente Capitolato Speciale, l'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite da tutte le leggi, regolamenti e circolari vigenti in materia di edilizia pubblica, alle quali si fa espresso riferimento, e dei quali l'Appaltatore, per il solo fatto di partecipare alla gara, riconosce di esserne a perfetta conoscenza.

Art. 9 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto –

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. Le opere che formano oggetto dell'appalto corrisponderanno per forma e dimensioni, oltre alle indicazioni contenute nel presente Capitolato, a quelle risultanti dal progetto definitivo/esecutivo ovvero dal progetto esecutivo fornito dalla Stazione Appaltante ed a quelle che, all'atto esecutivo, saranno precisate dalla Direzione Lavori.

Art. 10 – Danni di forza maggiore - Modifiche dell'operatore economico appaltatore–

1. I danni di forza maggiore saranno accertati con le procedure stabilite dall'art. 121 comma 6 e 7 del D.Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023. Ai sensi dell'art. 9 comma 2 All. II.14 del D.Lgs 36 del 31 Marzo 2023 l'appaltatore entro cinque giorni dall'evento deve farne denuncia al Direttore dei Lavori.
2. In caso di liquidazione giudiziale dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 124, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata.
3. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario
Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 124, commi 4 e 5.
4. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 68, comma 17, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Art. 11 – Fallimento dell'appaltatore –

1. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante si invoca l'articolo n. 68 del D.Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023.

Art. 12 – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio –

1. Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale, l'Impresa avrà l'obbligo di eleggere il proprio domicilio presso lo studio di un professionista o gli Uffici di società legalmente riconosciuta situati nel medesimo Comune, qualora Essa non abbia ivi una sede propria. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Qualora l'Appaltatore non conduca personalmente i lavori dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnico-morale a termini dell'art. 4 dello stesso Capitolato Generale e comunque di gradimento dell'Amministrazione.
Ogni variazione del domicilio o del rappresentante deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

Art. 13 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione –

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica l'art. 4 All II.14 del D.Lgs 36 del 31 Marzo 2023.

CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE -

Art. 14 – Consegna e inizio dei lavori –

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro i termini stabiliti dall'art. 3 All. II.14 del D.Lgs 36 del 31 Marzo 2023; della consegna dei lavori è redatto dal direttore dei lavori apposito verbale.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, con i seguenti limiti:
 - a) 0,50 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - b) 0,25 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
4. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta.

Art. 15 – Termini per l'ultimazione dei lavori –

1. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto, è stabilito in giorni 60 (sessanta) naturali continuativi con decorrenza dalla data del verbale di consegna.
2. Nel termine di ultimazione vanno sommati 15 (quindici) giorni per andamento stagionale sfavorevole.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata previsto dall'art. 24 All. II.14 del D.Lgs 36 del 31 Marzo 2023, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 16 – Sospensioni e proroghe –

1. Il Direttore lavori e il RUP possono sospendere i lavori nei casi e con le modalità previste dall'art. 121 del d.lgs. 36/2023 e dall'art. 8 dell'allegato II.14 d.lgs. 36/2023. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 124 del d.lgs. 36/2023.
2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
3. Nel caso gli impedimenti interessino solo una parte delle opere, **l'appaltatore è tenuto a proseguire con le parti di lavoro eseguibili**, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 18.
 1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 16, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata con congruo anticipo, ai sensi dell'art. 121, comma 8, del d.lgs. 36/2023.
 2. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 17 – Penali–

1. Ai sensi dell'articolo 126 del d.lgs. 36/2023, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1% (uno per mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 15;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sarà applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) sarà applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare esecuzione.
6. Nel caso di incompleta, inesatta o inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto, l'Istituto potrà applicare una penale da un minimo di 0.1% (uno per mille) Euro ad un massimo di 10% (dieci per cento) Euro, in relazione alla gravità dell'inadempimento, da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti, sempre che tale comportamento non configuri un'ipotesi di risoluzione contrattuale ai sensi del successivo art. 49.
7. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 12 in materia di risoluzione del contratto.
8. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 18 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore –

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, dell'allegato. I.7 al D. lgs. n. 36/2023, entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché ciò non sia imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
 - c) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - d) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D. L.vo n. 81/2008.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto definitivo-esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 19 – Inderogabilità dei termini di esecuzione –

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA -

Art. 20 – Anticipazione –

1. L'Appaltatore ha diritto a ricevere l'anticipazione del prezzo d'appalto del 20% del valore del contratto ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 36/2023. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
2. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari –

L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP relativi al presente appalto.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge n. 136/2010, la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità

Art. 22 – Pagamenti in acconto –

1. I pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento lavori, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti contabilizzati al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a **Euro 35.000,00 (diconsi Euro trentacinquemila)**.
2. **Non verranno contabilizzate categorie di lavoro per le quali non siano state fornite, prima della messa in opera, tutte le certificazioni dei materiali secondo normativa vigente (marcatore CE, dichiarazioni di conformità, ecc.)**
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. lgs. n. 36/2023, garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
4. All'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti stabilito per la redazione dello stato di avanzamento, come indicato nei commi precedenti, il direttore dei lavori redige tempestivamente la relativa contabilità e rilascia prontamente lo stato di avanzamento dei lavori; Il R.U.P. emette il certificato di pagamento entro i successivi 7 giorni, subordinatamente all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici.
5. L'Amministrazione committente provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni previo ricevimento di fattura in formato elettronico indirizzata al CUU UBF66C che identifica l'Istituto. L'emissione della fattura sarà autorizzata mediante l'invio di ordine elettronico per il tramite del Nodo Smistamento Ordini, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1, commi 411-415 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205

Art. 23 – Pagamenti a saldo –

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 26 comma 3, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, subordinatamente alla presentazione, da parte dell'appaltatore presenti, della apposita garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 106, del d.lgs. 36/2023, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
 - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione dei certificati di regolare esecuzione;
- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
5. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 24 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto -

1. Il saggio degli interessi di mora è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 125 comma 9 del D. lgs. n. 36/2023 e dell'All. II.14 del D.Lgs 36 del 31 Marzo 2023.

Art. 25 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo -

1. Il saggio degli interessi di mora è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'art. 125 comma 9 del D. lgs. n. 36/2023 e dell'All. II.14 del D.Lgs 36 del 31 Marzo 2023.

Art. 26 – Revisione dei prezzi -

1. 1. La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 60 del d.lgs. 36/2023.
2. In applicazione dell'art. 29 della Legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, fino al 31.12.2023 le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate soltanto se risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che determina le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi relative a ciascun semestre. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 % e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse specificate dalla normativa medesima.

Art. 27 – Cessione del contratto e cessione dei crediti -

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. La cessione dei crediti è disciplinata dall'art. 120, comma 12, del d.lgs. 36/2023 che richiama l'allegato II.14 art. 6 e la Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

CAPO V – DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI -

Art. 28 – Disposizioni generali relative ai prezzi unitari –

1. I prezzi contenuti nell'allegato Elenco Prezzi ancorché soggetti al ribasso d'asta contrattuale, si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e sono pertanto fissi ed invariabili. Essi sono inoltre comprensivi delle spese generali pari al 15% e dell'utile d'Impresa pari al 10%; le eventuali esclusioni saranno solo quelle espressamente indicate nelle singole voci.

2. Si intende inoltre che il prezzo delle singole lavorazioni nell'allegato Elenco Prezzi non è comprensivo degli oneri relativi al costo per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i., onere non soggetto al ribasso.

3. Per ciascuna categoria si intendono compensati gli oneri come appresso specificati:

a) mano d'opera: s'intendono compensati tutti gli oneri, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, nonché le spese generali e l'utile d'impresa. Ogni operaio dovrà essere munito degli attrezzi specifici del proprio mestiere e di dotazione personale antinfortunistica specifica.

b) noleggi: s'intendono compensate le spese di carico, scarico e trasporto dal cantiere all'inizio e, viceversa, al termine del nolo.

I prezzi di noleggio degli automezzi, delle macchine ed attrezzature sono riferiti ad un'ora di lavoro comprensivi inoltre di tutte le forniture complementari (energia elettrica, carburante, lubrificante, accessori, quote ammortamento, manutenzione, inoperosità, custodia, ecc.) nonché le prestazioni dei conducenti, operai specializzati e manovalanze, per il funzionamento, qualora non sia diversamente stabilito nel prezzo relativo.

c) materiali in fornitura: s'intendono compensati tutti gli oneri necessari per dare i materiali a piè d'opera pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti o cataste facili a misurare nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori, compreso l'approntamento, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera ed ogni spesa per forniture, trasporti di qualsiasi tipo anche eccezionali, cali, perdite, sprechi ed ogni altra imposta per legge a carico dell'Appaltatore.

d) opere compiute: s'intendono compensati tutti gli oneri per dare l'opera compiuta a regola d'arte compreso, se non diversamente precisato, tutte le forniture occorrenti, l'approntamento, i trasporti, i cali, il tiro in alto, le attrezzature ed apprestamenti per la esecuzione dei lavori in quota, le perdite, gli sprechi, la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nella parte seconda del presente Capitolato Speciale, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, la mano d'opera ed ogni altra imposta per legge a carico dell'appaltatore comprese inoltre le assicurazioni di ogni genere. I prezzi delle opere compiute sono riferiti alle unità di misura di ogni singola opera eseguita secondo le migliori regole d'arte nonché le prescrizioni delle singole voci o del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 29 – Valutazione dei lavori a misura –

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del Capitolato Speciale d'Appalto e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari.

Art. 30 - Valutazione dei lavori a corpo

1. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e

previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

3. Le opere a corpo verranno liquidate in ragione della percentuale della loro realizzazione alla data dell'inserimento in contabilità.

Art. 31 - Valutazione dei lavori in economia

1. Non sono previsti lavori in economia.

CAPO VI – CAUZIONI E GARANZIE -

Art. 32 – Garanzie a corredo dell'offerta –

1. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023, è richiesta la garanzia provvisoria dell'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

Art. 33 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva –

1. Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 5% dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata..

In ogni caso, la fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1957 comma 2 del C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 34 – Riduzione delle garanzie –

1. Non è prevista la riduzione delle garanzie.

Art. 35 – Assicurazione a carico dell'impresa –

1. Ai sensi dall'art. 117 comma 10 del D.Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023, l'appaltatore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del “danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti”, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e una polizza assicurativa a “garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori”. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. Per gli schemi di polizza tipo si invoca il Decreto del Ministero della attività produttive del 12 marzo 2004, n. 123 con gli schemi tipo allegati.

3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari all'importo contrattuale.

Tale polizza deve:

- a) prevedere la copertura dei danni e delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati anche da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta, inondazioni ed allagamenti, esplosione, scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
- c) la copertura dei danni causati ai beni immobili o impianti preesistenti;

5. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila) e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della direzione dei lavori, dei coordinatori per la sicurezza e dei collaudatori in corso d'opera.

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

7. Nel rispetto dell'art. 117 comma 11 del D.Lgs. n.36 del 31 Marzo 2023, trattandosi di importo lavori inferiore al doppio della soglia di cui all'art. 14 del D.Lgs. n.36 del 31 Marzo 2023, la polizza indennitaria decennale non è dovuta.

8. Nel testo di polizza dovrà essere espressamente convenuto che:

- a) le franchigie e/o gli scoperti previsti in polizza saranno a carico dell'appaltatore; l'indennizzo al committente o a terzi corrisponderà al 100% dell'importo liquidabile, mentre la franchigia (o lo scoperto) sarà rimborsato dall'appaltatore alla Società assicuratrice;
- b) le comunicazioni attinenti la validità del contratto (facoltà di recesso, variazioni, ecc.) dovranno essere inoltrate anche alla Committente i lavori oggetto di garanzia. Ciò allo scopo di evitare sospensioni di garanzia o modifiche che possono invalidare totalmente o parzialmente la copertura;
- c) la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- d) ci sia il vincolo a favore della Stazione appaltante e tale polizza sia efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

CAPO VII – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE -

Art. 36 – Modifiche, variazioni e varianti del contratto di appalto –

1. Variazioni ai lavori in corso di esecuzione sono ammesse esclusivamente nei casi, forme e limiti previsti dall'articolo 120 del d.lgs. 36/2023, con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dal medesimo articolo, nonché dall'art. 5, allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti, ai sensi del comma 1, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un aumento o diminuzione dell'importo contrattuale dando una preventiva comunicazione al RUP.
5. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i relativi costi non assoggettati a ribasso, nonché l'adeguamento dei piani operativi di sicurezza.
6. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del d.lgs. 36/2023 questo Istituto committente si riserva la facoltà di imporre all'esecutore lavorazioni in diminuzione o in aumento quando ciò si renda necessario, nei limiti di un quinto.

Art. 37 – Valutazione economica delle varianti, diminuzione dei lavori e varianti migliorative –

1. Le eventuali varianti sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Qualora tra questi non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede all'utilizzo dei prezzi o, in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'art. 5 allegato II.14 del d.lgs. 36/2023. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso di gara.

Art. 38 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Qualora sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dal prezzario della Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso di gara;

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA -

Art. 39 – Norme di sicurezza generali –

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 40 – Sicurezza sul luogo di lavoro –

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 15 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 41 – Piani di sicurezza –

1. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i. verrà consegnato all'appaltatore il Piano di Sicurezza.
2. Rientra tra i compiti dell'Appaltatore attuare i disposti di cui al predetto Piano ai sensi del comma 3 dell'art.100 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i., nonché, ai sensi dell'art.190 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i. informare e consultare i propri Rappresentanti per la Sicurezza circa i Piani e le loro modifiche più significative.
3. Rientra inoltre tra gli obblighi dell'Appaltatore il rispetto delle previsioni di cui al Piano di Sicurezza;
4. L'appaltatore, nel concorrere all'appalto, avrà preso conoscenza del Piano di Sicurezza in tutte le sue parti ed allegati e pertanto, con la firma del contratto, egli attesta la realizzabilità dell'opera secondo le modalità descritte nel Piano e con gli apprestamenti ed opere provvisoriale inserite nel progetto, senza pretendere alcuna integrazione economica.
5. **Qualora l'Appaltatore indichi un ulteriore subappaltatore in data successiva alla prima riunione di coordinamento dovrà tempestivamente comunicarlo al coordinatore in fase di esecuzione dieci giorni prima dell'inizio dei lavori del Subappaltatore stesso con allegato il Piano Operativo di Sicurezza redatto dal subappaltatore.**
6. **L'Appaltatore redigerà il proprio Piano Operativo di sicurezza, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque lo consegnerà al Committente ed al Coordinatore in fase di esecuzione almeno cinque giorni prima della consegna dei lavori**, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento. La mancata consegna del Piano Operativo entro i termini previsti, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di contratto e conseguente causa di risoluzione del contratto. Si rimarca che in nessun caso, a seguito delle indicazioni del Piano operativo di sicurezza dell'impresa, potranno essere modificati o adeguati i prezzi pattuiti (art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i.).
7. Preliminarmente all'inizio dei lavori l'Appaltatore comunicherà formalmente al Coordinatore per l'Esecuzione di aver illustrato il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai Rappresentanti per la Sicurezza dei Lavori.
8. L'Appaltatore è tenuto all'esposizione nel cartello indicante i lavori dei nominativi dei Coordinatori per la Progettazione e per l'Esecuzione.
9. In sintonia a quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento l'Appaltatore è tenuto a curare con il Coordinatore in fase di esecuzione il coordinamento di tutte le eventuali ed autorizzate imprese sue subappaltatrici operanti nel cantiere, impegnandosi a rendere gli specifici piani, eventualmente redatti dalle stesse, compatibili tra loro ed in sintonia con il Piano di Sicurezza e Coordinamento presentato dalla Stazione Appaltante. Nell'ipotesi di Associazione Temporanea d'Imprese o di Consorzio tale compito compete all'Impresa Mandataria o designata quale Capogruppo.
10. Il Direttore Tecnico di Cantiere, il cui nominativo deve venire comunicato alla Stazione Appaltante, è responsabile del rispetto dei vari Piani di Sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori da lui dipendenti.

11. L'appaltatore deve fornire tempestivamente gli aggiornamenti alla documentazione relativa ai Piani di sicurezza ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
12. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 41bis – Piano Operativo di Sicurezza –

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Committente il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D. L.vo n. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D. L.vo n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'articolo 119, comma 15, del d.lgs. 36/2023, l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
3. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D. L.vo n. 81/2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato D. L.vo n. 81/2008.

CAPO IX – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO -

Art. 42 – Subappalto –

1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei contratti è ammesso ad eccezione delle seguenti lavorazioni e opere che la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice dei Contratti, intende riservare all'aggiudicatario:
 - lavorazioni riferite alla categoria OG1 riconducibili alle demolizioni e alla realizzazione della struttura.
2. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
 - Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché le lavorazioni riferite alla categoria OG1 riconducibili alle demolizioni e alla realizzazione della struttura. Tutte le prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto ("subappalto a cascata"), in ragione delle seguenti specifiche caratteristiche dell'appalto:
 - la particolare natura e complessità delle operazioni di sostituzione della struttura della camera calda, dovendo garantire la continuità del servizio pubblico,
 - la necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, associato alla volontà di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, degli operatori dell'emergenza e dei pazienti, tutti compresi nello stesso luogo;
3. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
4. Ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Codice dei contratti il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
5. Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le categorie di forniture o servizi elencate all'art. 119 comma 3 del Codice dei contratti.
6. L'appaltatore può affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:
 - a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice dei contratti;
 - c) all'atto dell'offerta vengano indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare.
7. L'appaltatore è tenuto a trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale.
8. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
9. L'appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice dei contratti. L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
10. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
11. Ai sensi dell'articolo 11 comma 5 del Codice dei contratti, la stazione appaltante assicura che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite anche ai lavoratori in subappalto. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, a fronte di formale contestazione il RUP, o il responsabile della fase dell'esecuzione

ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. Previa autorizzazione della stazione appaltante, l'appaltatore sostituisce i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice dei contratti.

13. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

14. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

15. La stazione appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguito.

Art. 43 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa o richiesta di risarcimento danni che sia eventualmente avanzata da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. L'appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza, da parte dei subappaltatori, delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

2. Il DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'art.18 lett. u) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tessera di riconoscimento.

6. Ai sensi dell'articolo 119, comma 3, lettera a) del Codice dei contratti non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

7. L'esecutore è tenuto ad inserire nel contratto di sub appalto le previsioni contenute dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari" ed inoltre è tenuto a verificare l'assolvimento da parte del sub appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

8. La Stazione Appaltante potrà verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da parte dell'Appaltatore e Subappaltatore.

Art. 44 – Pagamento dei subappaltatori

1. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

2. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del comma 6 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

3. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell'art.119 co.7 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'art. 62 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relative al subappaltatore;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

d) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso.

4. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 3, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) l'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore;

b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

c) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.

5. Ai sensi dell'articolo 119 comma 6 del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, del d.l. n. 223/2006 e s.m.i., convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;

b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.

8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art. 45 - Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo

1. La verifica circa l'esistenza dei presupposti di legge per l'autorizzazione al subappalto compete al Responsabile Unico del Progetto. Qualora sussistano i presupposti di legge l'autorizzazione non può essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.

Art. 46 - Sub-forniture e relative comunicazioni

1. Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per l'esecuzione di prestazioni correlate all'appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), sono soggette ad "informazione".

2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma è fatto obbligo all'esecutore di comunicare alla Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati, la durata temporale dello svolgimento della prestazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento almeno cinque giorni lavorativi prima dell'effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento.

4. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta fornitrice in cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell'affidatario, tutte le misure di sicurezza idonee per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell'area di cantiere, come sotto specificato.

CAPO X – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO -

Art. 47 – Controversie e riserve–

1 Forma e contenuto delle riserve

1.1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

1.2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

1.3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

1.4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

2 Riserve.

2.1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2.2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

2.3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

2.4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

2.5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2.2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

2.6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

3. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo di contratto in misura tra il 5 ed il 15 per cento, si invoca l'art. 210 del D.Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023.

4. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di quarantacinque giorni, le parti possono adire agli arbitri o al giudice ordinario.

5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 48 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera –

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. L'Impresa si obbliga inoltre ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se Cooperative, anche nei rapporti con i soci.

4. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulate e receda da esse indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

5. L'Impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, all'osservanza delle norme suddette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

6. In caso di inottemperanza di cui ai commi precedenti, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a trattenere dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Essa dispone, il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, altrimenti provvede a trattenere le somme accantonate fino all'accertamento dell'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né ha titolo per il risarcimento di danni o corresponsione di interessi.

7. Ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023 e dell'art. 31 comma 3 della L. n. 98 del 09.08.2013, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Art. 49 – Risoluzione del contratto–

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nelle casistiche previste dall'art. 122 comma 1 del D.Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023.

2. La Stazione appaltante deve risolvere il contratto, nelle casistiche previste dall'art. 122 comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023.

3. In osservanza del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

4. La mancata consegna del Piano Operativo entro i termini previsti, costituisce grave inadempimento alle obbligazioni di contratto e conseguente causa di risoluzione del contratto

Art. 49 bis–Recesso –

1. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

2. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere..

3. Ai sensi dall'art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023 qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

4. La Stazione appaltante ha facoltà di recedere dal contratto, nelle condizioni previste dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023.

CAPO XI – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE E IL CONTO FINALE-

Art. 50 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione –

1. Dopo la formale comunicazione scritta dell'impresa appaltatrice di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori procede tempestivamente all'accertamento sommario dell'esecuzione delle opere e redige il certificato di ultimazione.
2. Ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera t) dell'allegato II.14 al D. Lgs. n. 36/2023, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio per il completamento delle lavorazioni; nel caso l'impresa non intenda realizzare alcune delle lavorazioni appaltate, lo dichiarerà esplicitamente nella comunicazione formale di ultimazione. Dette lavorazioni non verranno prese in considerazione dalla DL in sede di sopralluogo finale e verranno integralmente stralciate in sede di redazione del conto finale, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno all'Ente Appaltante.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 11 in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
5. **I lavori potranno considerarsi conclusi solo dopo la consegna di tutta la documentazione a corredo delle opere realizzate (ad esempio dichiarazioni di conformità). Pertanto, in caso di mancata o incompleta consegna**, non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori e il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione con la conseguenza che il certificato, se redatto, non è efficace e non decorrono i termini per il pagamento del saldo del rezzo d'appalto di cui all'articolo 27.

Art. 51 – Termini per l'accertamento della regolare esecuzione –

1. Ai sensi dall'art. 122 comma 7 del D.Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023 il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione dall'art. 116 comma 2 del D.Lgs. n. 36 del 31 Marzo 2023. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 52 – Presa in consegna dei lavori ultimati –

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale.
6. L'appaltatore rimane responsabile dell'eliminazione dei difetti di costruzione, della cattiva qualità dei materiali impiegati, ed in generale delle insufficienze che venissero eventualmente riscontrate dal Collaudatore all'atto della visita di collaudo con esclusione ovviamente dei danni causati dall'uso o da cattiva conduzione da parte dell'Amministrazione.

Art. 53 –Conto finale –

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. Ai sensi dell'art. 7 commi 3 e 4 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti, il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

CAPO XII – NORME FINALI -

Art. 54 – Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore –

Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale d'Appalto D.M. n. 145 del 19.04.2000 ed a quelli elencati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore per tutta la durata del cantiere gli oneri e gli obblighi seguenti:

- 1) la formazione del cantiere attrezzato in relazione al tipo ed all'entità delle opere appaltate, per consentire un'accurata esecuzione delle stesse, comprese tutte le spese inerenti al suo impianto ed esercizio, quali spese di allacciamento, tasse, occupazioni, danni, recinzioni ecc.;
- 2) la predisposizione e manutenzione dei cartelli di cantiere e del cartello dei lavori, predisposti nelle forme e testo di cui alla circolare M.LL.PP. 01 Giugno 1990 n. 1729/UL e successive eventuali modifiche ed integrazioni;
- 3) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la formazione della pista di accesso e manovra con tessuto non tessuto e ghiaia e rimozione a fine cantiere, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- 4) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- 5) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- 6) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
- 7) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- 8) la sorveglianza diurna e notturna del Cantiere e di tutti i materiali compresi quelli della Stazione appaltante;
- 9) l'apprestamento e la manutenzione entro il cantiere, del locale o dei locali destinati ad uso Ufficio per la Direzione Lavori, arredati, riscaldati ed illuminati in maniera efficiente, dotati di allacciamento telefonico e di estintore;
- 10) la fornitura di acqua potabile per gli stessi;
- 11) la pulizia anche quotidiana dei locali in riparazione, degli spazi aperti e delle vie di transito, compreso lo sgombero dei materiali lasciati da altre Ditte;
- 12) l'impresa ha l'obbligo di preparare a sue spese i campioni dei vari materiali impiegati e delle loro lavorazioni e sottoporli all'approvazione della Direzione dei Lavori alla quale spetterà in maniera esclusiva di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni. Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteranno depositati negli uffici della Direzione Lavori quali termine di confronto e di riferimento. A semplice richiesta della D.L. i campioni di cui al presente articolo dovranno essere preparati a grandezza naturale in cantiere;
- 13) l'esecuzione, eventualmente anche presso Istituti autorizzati, di tutte le prove e conseguenti certificazioni anche a firma di tecnici abilitati, che saranno richieste su materiali, componenti ed impianti impiegati e da impiegarsi in relazione alle norme che governano l'accettazione degli stessi. Quando necessario tali campioni saranno custoditi nei locali della Direzione Lavori con sigilli a firma del Direttore Lavori e dell'Impresa. Quelli da inviare ai Laboratori per le prove dovranno altresì essere conservati con le precauzioni di cui alle prescrizioni regolamentari;
- 14) la presentazione della documentazione di verifica come previsto per ogni criterio contenuto nel cap. 2.4. del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione allegato al Decreto 23 giugno 2022 (CAM);
- 15) la consegna alla D.L. del piano di demolizione e recupero e della sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti;
- 16) il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti. Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a: sistema di gestione ambientale; gestione delle polveri; gestione delle acque e scarichi; gestione dei rifiuti;

- 17) prima della posa dei materiali per i quali è richiesta una definita resistenza e/o reazione al fuoco, dovrà essere fornita la relativa Certificazione e/o Omologazione e copia della bolla di fornitura del materiale, a posa avvenuta dovrà essere rilasciata una dichiarazione che attesta la corretta posa in opera del materiale, in conformità a quanto specificato nella Certificazione e/o Omologazione che accompagna il materiale;
- 18) la salvaguardia delle tubazioni dell'acqua e del metano, dei cavi elettrici e telefonici esistenti nel sottosuolo e la rimessa in pristino stato alla quota finale della strada di tutti i chiusini, saracinesche, idranti, ecc. preesistenti e riguardanti i servizi esistenti, secondo le indicazioni degli Enti interessati.
- 19) E' vietato eseguire lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi a meno che, previa segnalazione all'esercente delle linee elettriche, l'Appaltatore non provveda ad installare un'adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti 0 pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee elettriche stesse (art. 11 D.P.R. 7 gennaio 1956 n° 164).
- 20) le spese per la fornitura di fotografie delle opere, nelle varie fasi esecutive, nel numero e nel modo indicato di volta in volta dalla Direzione Lavori.
L'onere per la predisposizione e l'inoltro della pratica I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.) per l'impianto di terra compreso la misura della resistenza di terra;
Tutte le pratiche dovranno essere inoltrate ed avviate bene in tempo, prima dell'ultimazione dei lavori.
- 21) la consegna di tutta la documentazione e la redazione di tutte le dichiarazioni, certificazioni e asseverazioni (firmate da un tecnico abilitato o da un tecnico antincendio) richieste dalla vigente normativa di prevenzione incendi, "necessari al Committente" per poter inviare la "Segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio" (SCIA), la richiesta di rilascio/rinnovo del "Certificato di prevenzione incendi" (CPI) o la richiesta di "Rinnovo periodico di conformità antincendio" a seconda dei casi. La documentazione, le dichiarazioni, le certificazioni e le asseverazioni dovranno essere consegnate in formato digitale (pdf) e in duplice copia cartacea (in originale, se richiesta firma e timbro).
A titolo indicativo, e non esaustivo, per "documentazione" si intende: marcatura CE, dichiarazioni di conformità prodotti e sistemi, certificati di omologazione, certificati di prova, rapporti di prova, rapporti di classificazione, dichiarazioni di conformità o di rispondenza impianti (D.M. 37/08), tavole grafiche as built riepilogative (firmate da professionista antincendio) nelle quali è indicata la specifica posizione di tutti gli elementi identificati. A titolo indicativo, e non esaustivo, per "dichiarazioni, certificazioni e asseverazioni" si intende: Certificato di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi in opera - PIN2.2, dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte - PIN2.3, Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto - PIN2.4, certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto - PIN2.5;
- 22) l'appaltatore è tenuto alla presentazione, alla conservazione in cantiere ed all'aggiornamento della seguente documentazione:
- planimetria generale, definitiva, del cantiere (entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna) approvata dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tale planimetria deve contenere l'ubicazione delle macchine, delle attrezzature, degli apparecchi di sollevamento, dei baraccamenti vari, con l'indicazione delle parti costituenti gli impianti elettrici, di messa a terra, di protezione delle scariche atmosferiche ecc..;
 - copia denuncia dell'I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.) (per prima verifica collaudo) o al PMP dell' ASS (per verifica periodica annuale) per gli apparecchi di sollevamento materiali (gru, argani, ecc. con portata superiore ai 200 Kg.);
 - copia della dichiarazione di conformità, rilasciata dall'installatore (D.P.R. 462/2001), dell'impianto elettrico e (eventualmente) di protezione contro le scariche atmosferiche, inviato all'I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.) e ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto stesso. Dovrà inoltre conservare a disposizione delle autorità competenti apposito registro delle verifiche periodiche effettuate sugli impianti;
 - certificati di conformità al D.M. 37/2008 (rilasciati dalle ditte esecutrici a ciò abilitate) degli impianti di cantiere;
 - schede tossicologiche dei materiali impiegati;
 - libretti degli apparecchi di sollevamento;
 - eventuale documento di approvazione radiocomando della gru da parte dell'I.N.A.I.L. (ex I.S.P.E.S.L.) e copia denuncia installazione;
 - copia dell'autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico, nonché il progetto del ponteggio se ha un'altezza superiore di 20 m., a firma di un professionista abilitato;
 - documentazione di lavoro ex. T.U. 1124/65 (libro matricola e paga o documenti ad essi equipollenti) art. 90 comma 9 punto b) del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i.;

- registro delle visite mediche obbligatorie (se si svolgono lavorazioni in Sorveglianze Sanitarie ex art. 41 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i.) e delle vaccinazioni antitetaniche;
 - ricevute consegne avvenuta DPI;
- 23) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti Leggi e Regolamenti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia o che potranno essere emanate in corso d'appalto. Nel rispetto della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 1643 del 22 giugno 1967 in caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
- Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra non saranno corrisposti interessi a qualsiasi titolo;
- 24) la fornitura di tutti i mezzi (macchine operatrici, materiali, strumentazioni per calcolo e misura) ed il personale necessario alle operazioni di consegna, tracciamento, rilievo, misurazione, prove di campagna e di laboratorio, prove di carico, verifica e collaudo lavori. Sono in particolare a carico dell'appaltatore i rilievi sullo stato dei terreni e degli edifici;
- 25) la generazione e la verifica sia delle posizioni che delle quote dei caposaldi ed il loro mantenimento fino alla fine dei lavori, nonché l'individuazione di nuove posizioni a scelta dell'Appaltatore e/o della Direzione Lavori.
- 26) la manutenzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità, sino al collaudo, salvo il caso di riconsegna anticipata che verrà regolamentato con le clausole del verbale relativo;
- 27) Il libero e gratuito accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone facenti parte di altre imprese alle quali siano stati affidati lavori o forniture per conto diretto della Stazione Appaltante; nonché a richiesta della D.L. l'uso parziale da parte di suddette imprese o persone, delle opere provvisorie esistenti e per tutto il tempo occorrente all'esecuzione delle opere;
- 28) l'onere per la consegna dei calcoli strutturali alla Direzione Provinciale dei S.S.T.T. ed ogni altro atto inerente alle disposizioni della Legge n° 1086 del 05 novembre 1971 e della Legge Regionale n° 16 del 11 agosto 2009.
- 29) poiché la Stazione Appaltante fornisce il progetto completo di calcoli statici, la verifica di detti calcoli dovrà essere eseguita dall'Appaltatore. L'Appaltatore perciò, nel concorrere all'appalto dovrà aver preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli statici a mezzo di professionista di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e riconosciuto quindi il progetto perfettamente attendibile; con ciò egli assume piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera. L'Appaltatore con la firma del contratto o, se espressamente richiesto dalla stazione Appaltante, con apposita dichiarazione scritta alla Stazione Appaltante accetta i predetti calcoli ed implicitamente attesta di non avere nulla da obiettare in merito all'assunzione di responsabilità. Tuttavia laddove l'Appaltatore ne rilevasse la necessità e convenienza, potrà modificare a sua cura e spese il progetto strutturale allegato mediante rifacimento dei calcoli e degli elaborati esecutivi a mezzo di professionista abilitato; in tal caso resta espressamente stabilito che l'eventuale introduzione di varianti nelle strutture anzidette (sia in fondazione che in elevazione) non potrà in alcun caso giustificare maggiorazioni del prezzo contrattuale (che anche sotto tale aspetto rimane fisso ed invariabile) né modifiche dimensionali ripercuotenti sulle caratteristiche funzionali, distributive, architettoniche e di fruibilità dell'opera; qualora le modifiche comportino un'economia di spesa all'appaltatore verrà riconosciuto il "minor prezzo" dell'opera come derivante dal nuovo computo metrico a cui sarà aggiunto un compenso pari al 50% dell'economia ottenuta; in ogni caso le eventuali modificazioni che l'Appaltatore intendesse introdurre nel progetto strutturale ed il relativo progetto esecutivo e calcoli dovranno essere preventivamente sottoposti all'insindacabile giudizio della Direzione Lavori e dell'Amministrazione. L'accettazione di detto progetto da parte della D.L. non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità inerenti il progetto e la sua esecuzione;
- 30) di avvisare la Direzione Lavori almeno 24 ore prima dell'esecuzione di ogni getto od opera avente carattere strutturale;
- 31) poiché la Stazione Appaltante fornisce il progetto degli impianti, la verifica dello stesso dovrà essere eseguita dall'Appaltatore. L'Appaltatore perciò, nel concorrere all'appalto avrà preso conoscenza del progetto, averne controllato i calcoli a mezzo di professionista di sua fiducia (qualora l'Appaltatore

stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e riconosciuto quindi il progetto perfettamente eseguibile; L'Appaltatore con la firma del contratto o con apposita dichiarazione scritta alla Stazione Appaltante assume piena ed intera responsabilità del funzionamento finale dell'impianto. Tuttavia laddove l'Appaltatore ne rilevasse la necessità e convenienza, potrà modificare a sua cura e spese i progetti degli impianti mediante rifacimento dei calcoli e degli elaborati esecutivi a mezzo di professionista abilitato; in tal caso resta espressamente stabilito che l'eventuale introduzione di varianti negli impianti anzidetti non potrà in alcun caso giustificare maggiorazioni del prezzo contrattuale (che anche sotto tale aspetto rimane fisso ed invariabile) né modifiche dimensionali ripercuotenti sulle caratteristiche funzionali, distributive, architettoniche, di fruibilità "e di economicità gestionale" dell'opera; qualora le modifiche comportino un'economia di spesa all'appaltatore verrà riconosciuto il "minor prezzo" dell'opera come derivante dal nuovo computo metrico a cui sarà aggiunto un compenso pari al 50% dell'economia ottenuta; in ogni caso le eventuali modificazioni che l'Appaltatore intendesse introdurre nei progetti degli impianti ed i relativi progetti esecutivi e calcoli dovranno essere preventivamente sottoposti all'insindacabile giudizio della Direzione Lavori e dell'Amministrazione. L'accettazione di detti progetti da parte della D.L. non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità inerenti il progetto e la sua esecuzione;

- 32) consegna di progetto costruttivo degli impianti: siccome la scelta commerciale dei componenti impiantistici spetta all'Impresa e non può essere indicata né utilizzata nella progettazione esecutiva, ne discende l'obbligo, a carico dell'Impresa medesima, di presentare il progetto costruttivo di tutti gli impianti dopo aver ottenuto il parere positivo del DL sulla totalità dei componenti proposti. L'accettazione esplicita del progetto costruttivo da parte del DL è condizione essenziale per procedere alla realizzazione degli impiantisti. Non saranno accettate lavorazioni di alcun genere eseguite in assenza dell'approvazione del progetto costruttivo di cantiere.
- 33) l'osservanza delle disposizioni di cui al D.M. 37 del 22 gennaio 2008 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
- 34) l'osservanza del D.M. 08/11/2019 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi);
- 35) tutte le spese contrattuali, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto, ad eccezione dell'eventuale I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione;
- 36) la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi stabiliti dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera, pena le sanzioni di Legge;
- 37) l'osservanza delle disposizioni vigenti sull'assunzione obbligatoria degli invalidi;
- 38) l'onere per il costante controllo e la verifica che il personale impiegato in cantiere dalle varie imprese subappaltatrici autorizzate sia regolarmente assunto da queste ultime, in caso contrario non potrà essere ammesso in cantiere;
- 39) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- 40) E' fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere sui lavori un assistente tecnico di gradimento della Direzione Lavori e dell'Amministrazione, ben pratico del mestiere ed in particolare di lavori del genere di quelli appaltati, capace di eseguire tracciati e rilievi con la scorta del progetto, degli schizzi e delle indicazioni che verranno fornite dalla Direzione Lavori, nonché di tenere la contabilità per conto dell'Appaltatore, in contraddittorio con gli assistenti designati dell'Amministrazione Appaltante o dalla Direzione Lavori stessa. Tale assistente dovrà eseguire il lavoro fino alla sua completa ultimazione, e non potrà venire sostituito se non previo benestare della Direzione Lavori e dell'Amministrazione, comunque, con altra persona di gradimento della stessa. Il Direttore dei Lavori avrà facoltà di ordinare l'allontanamento dal cantiere degli agenti, dei capi cantiere, degli assistenti e delle maestranze in genere per insubordinazione, incapacità o negligenza grave con effetto immediato. L'appaltatore rimane in tutti i casi responsabile dei danni causati dalle maestranze succitate, anche dopo l'allontanamento delle stesse dal cantiere. L'assistente suddetto dovrà essere obbligatoriamente dotato di apparecchio telefonico mobile per garantirne la reperibilità durante tutto l'orario di lavoro;

Art. 55 – Spese contrattuali, imposte, tasse –

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi alla stipulazione del contratto;

- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinati aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 56 – Documentazione tecnica finale –

1. La Ditta Appaltatrice dovrà adoperarsi per facilitare l'esercizio e la manutenzione di opere ed impianti, anche da parte del personale della Stazione Appaltante che non abbia seguito le diverse fasi di costruzione.
2. A tal fine, entro due mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori e comunque prima del collaudo, la Ditta Appaltatrice dovrà fornire alla Stazione Appaltante (nel rispetto del D.M. 37/2008 e D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i. -242/96):
- 1) Tre copie di tutti i disegni definitivi ed aggiornati degli impianti eseguiti;
 - 2) **Una documentazione esauriente sulle apparecchiature messe in opera, con le relative istruzioni per l'uso e manutenzione, tali documentazione dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori sia cartacea che su supporto digitale;**
 - 3) La documentazione tecnica attestante le caratteristiche costruttive dei componenti installati e dei materiali utilizzati (fotocopia della bolla di consegna, certificati di prova, omologazioni, dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico-termico-idrico, marchio CE, ecc.), secondo quanto richiesto dagli organismi istituzionali di verifica e controllo;
 - 4) Una dichiarazione con l'indicazione della misura della resistenza di terra rilevata nell'impianto.
 - 5) Una copia di tutti i disegni definitivi ed aggiornati dei lavori eseguiti in particolare tutte le canalizzazioni entroterra dovranno essere riportate con esplicito riferimento a capisaldi certi. Una copia degli stessi disegni dovrà essere fornita su supporto informatico (**compatibile con Autocad 2000 formato DWG**);
- ed inoltre dovrà porre in opera, ovunque è necessario o comunque stabilito e richiesto dalla Direzione Lavori, apposite targhette con le indicazioni occorrenti alla immediata identificazione dei componenti installati. E' a carico dell'Appaltatore altresì la fornitura alla Stazione Appaltante di tutti gli elementi necessari per la compilazione del libretto di centrale, richiesto dal D. Lgs. 192/2005 modificato dalla legge 90/2013.

Art. 57 – Esecuzione di lavori nel corso delle attività normalmente svolte negli edifici interessati -

L'Appaltatore prende atto che i lavori di ristrutturazione oggetto del presente Appalto dovranno essere eseguiti senza interrompere l'attività normalmente svolta negli edifici interessati e pertanto organizzerà gli interventi, senza alcun compenso, in accordo con la D.L. e l'Amministrazione in modo da ridurre il più possibile i disagi e le interferenze conseguenti ai lavori.

Sempre al fine di consentire negli edifici in questione l'espletamento della normale attività, l'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso, ove necessario e comunque anche se non richiesto dalla D.L., alla pulizia quotidiana, a tutti i particolari accorgimenti per limitare la formazione di polvere e la emissione di rumori nel luogo dei lavori, nonché a tenere sgombri i luoghi medesimi da materiali o attrezzature che possano costituire fonte di pericolo per l'incolumità delle persone.

Le lavorazioni poste all'interno dell'edificio dovranno essere programmate ed eseguite su stanza singola senza intervenire su più vani per volta, il vano disponibile sarà concordato di volta in volta consentendo così il prosieguo della normale attività di cui ai paragrafi precedenti.

Nel caso di inadempienza dei commi sopracitati verrà applicata la penale di cui all'art. 17 del presente capitolato.

Nel caso di locali ad orario giornaliero di attività ridotto, il cronoprogramma dovrà riservare gli interventi di maggior disturbo alle ore di sospensione dell'attività.

Art. 60 – Opere edili o impiantistiche dimesse o sostituite -

Tutte le parti delle opere edili o degli impianti esistenti che vengono dimesse, sostituite o comunque non riutilizzate dovranno essere rimosse, salvo quella tubazioni sottotraccia che la D.L. ritenesse di poter lasciare in sito.

Per quanto riguarda i materiali di risulta, la D.L. preciserà di volta in volta quali componenti l'Amministrazione intenda recuperare; l'Appaltatore provvederà inoltre a trasportare a pubblica discarica o comunque ad allontanare dal Cantiere i materiali per i quali non è previsto il recupero, a propria cura e spese.

Art. 61 – Criteri Ambientali Minimi -

Vedi Art. 2.ED.3 del Capitolato Speciale d'Appalto parte seconda.